

Fatto e diritto

1. La Corte d'appello di Catanzaro riformando la sentenza del Tribunale di Cosenza ha respinto l'opposizione proposta dalla s.n.c. A. M. avverso la cartella esattoriale con la quale l'Inps, in esito al verbale ispettivo, aveva ingiunto il pagamento della somma di € 18.781,81 per contributi omessi accessori e sanzioni.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che non era stata offerta la prova a fondamento delle eccezioni dirette a contestare il contenuto del verbale ispettivo. In particolare ha accertato l'inidoneità della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa da una delle dipendenti (attestante un orario di lavoro diverso rispetto a quello dichiarato agli ispettori) a contrastare il contenuto del verbale ispettivo confermato in sede testimoniale dagli stessi ispettori. Per altre posizioni, poi, è stata constatata la mancanza di prova a sostegno dell'avvenuto compenso del lavoro straordinario con ore di riposo compensativo.

3. Per la Cassazione della sentenza ricorre la s.n.c. A. M. che articola due motivi di ricorso con i quali denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2697 e 2700 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. e la carente e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione delle prove in atti appare destituita di fondamento. Sostiene la ricorrente che la circostanza che le dichiarazioni rese agli ispettori siano state ritratte successivamente, priva i verbali ispettivi della valenza probatoria agli stessi riconosciuta dalla Corte territoriale con la conseguenza che l'onere probatorio, gravante sull'istituto, sarebbe rimasto inadempito. Al riguardo si riporta alla giurisprudenza di questa Corte che assegna valenza privilegiata al verbale ispettivo relativamente ai soli fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso, fatto questo nella specie non avvenuto.

La seconda censura attiene alla mancata o comunque errata valutazione da parte del giudice d'appello della documentazione allegata agli atti con riguardo alla posizione Riso quanto alla intervenuta regolarizzazione del rapporto (all. n. 3); con riguardo alla dipendente F. M. quanto all'orario di lavoro (all. n. 5).

Le censure appaiono solo in parte manifestamente fondate.

Dalla sentenza si evince che mentre con riguardo alla posizione M. la Corte territoriale ha dato compiutamente conto, con motivazione che -aderente alle emergenze istruttorie e rispettosa dei principi in materia di onere probatorio- non è censurabile in questa sede, delle ragioni che l'hanno determinata a

ritenere provato il maggior orario accertato dagli Ispettori, con riguardo alla posizione Riso, effettivamente, ha del tutto omesso di esaminare la documentazione ritualmente prodotta in giudizio attestante l'instaurazione tra le parti di un regolare rapporto di lavoro subordinato.

Per tale limitato aspetto la sentenza deve essere cassata e rinviata ad altro giudice che provvederà al riesame della posizione Riso tenendo conto del documento allegato agli atti al n. 3.

4. la corte del rinvio provvederà poi alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso limitatamente alla posizione di Riso Erminia. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Reggio Calabria che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.